

AVV. ALBERTO MAROLDA
AVV. SABINA RAIMONDI
Patrocinanti nelle Giurisdizioni superiori
Via Piersanti Mattarella, 9
90141 Palermo
Tel 091 7300195

TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO

SEZIONE LAVORO

RICORSO

in riassunzione

con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

e istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 c.p.c.

Della Sig.ra **Giovanna Tranchina** (TRNGNN63C43G348E), residente in Partinico (PA) c.da Garofalo n. 81, rappresentata e difesa, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto Marolda (C.F. MRLLR66S02G273K- pec: alberto.marolda@avvsciaccia.legalmail.it, fax 091 9761574) e Sabina Raimondi (C.F.: RMNSBN73D64G273I- pec: sabina.raimondi@cert.avvocatitermini.it, fax 091303837), elettivamente domiciliata in Palermo, Via Piersanti Mattarella 9 e con domicilio digitale agli indirizzi sopra indicati, giusta procura allegata

contro

- l'**Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo** (c.f.: 05841760829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Palermo, via G. Cusmano 24, elettivamente domiciliata, nel giudizio dinanzi al TAR Palermo R.G. n. 31/2020 che oggi si riassume, presso l'Avv. Prof. Antonino Longo nel suo studio sito in Catania via de Caro 104 e con domicilio digitale estratto dal registro Reginde: antonino.longo@pec.ordineavvocaticatania.it;

e nei confronti

- di tutti coloro che sono risultati vincitori e/o in posizione utile nelle graduatorie di "Coadiutore amministrativo (ctg B)", "Operatore tecnico informatico (ctg B)", "Operatore Tecnico Magazziniere (ctg B)" e di "Operatore tecnico -Autista" di cui alla Procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs 75/2017, riservata al personale ex LSU, pubblicata sulla GURS serie speciale concorsi 12 del 25/10/2019 (doc. n. 3, 4, 5 e 6);

per la disapplicazione, previa adozione di misura cautelare,

- della nota prot. 23225 del 07/11/2019 con la quale l'ASP Palermo ha integrato i criteri di valutazione della procedura di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 Dlgs

75/2017 riservata al personale ex LSU ctg B/Bs (doc n. 1, 2 e 44), nonché delle Deliberazioni n. 87 del 23/1/2020, n. 124 del 05/02/2020, n. 184 del 19/02/2020 e n. 52 del 16/1/2020 (docc da 3 a 6, pag. 3 e 4¹), nella parte in cui l'ASP Palermo ha stabilito che, ai fini del computo dell'anzianità di servizio, verrà computato il servizio reso, anche presso altra P.A., ma solo nel periodo successivo alla contrattualizzazione presso l'ASP Palermo (dunque solo dopo il 2004);

per il conseguente riconoscimento

del diritto della ricorrente ad avere conteggiato, ai fini del computo dell'anzianità di servizio nella procedura di stabilizzazione in oggetto, il periodo reso in favore dell'Asp Palermo (già Usl 55) dal 12/08/1986 al 11/11/1986 e dal 15/12/1986 al 07/01/1987 in qualità di supplente commesso (docc. da 7 a 8 bis);

nonché, per la disapplicazione, previa adozione di misura cautelare,

- della clausola contenuta a pag. 16 (e a pag. 5 dove è richiamata, sia pure per finalità differenti) dell'Avviso pubblico del 10/10/2019 (pubblicato sulla Gurs n. 12 del 25/10/2019) -con il quale l'A.S.P. Palermo ha indetto la **"Procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 1° comma del D.lgs. n. 75/2017, riservata al personale ex L.S.U. per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti vacanti e disponibili afferenti ai profili professionali dell'area del comparto sanità della categoria "B/ Bs"-** nella parte in cui, nello stabilire i criteri oggettivi per la formazione della graduatoria, dispone che **"Il rapporto di pubblica utilità (i periodi di servizio prestati come LSU ante contrattualizzazione), in quanto rapporto avente natura previdenziale e assistenziale, non può essere ricondotto al novero dei contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione che sono presupposti della stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 2017 e quindi non possono essere equiparati a quelli svolti come lavoratori dipendenti e non concorrono alla determinazione dell'anzianità né come titolo di carriera"** (doc. n. 1);

- della presuppota Delibera dell'ASP Palermo n. 522 del 10/10/2019, pubblicata dal 13/10/2019 sull'Albo dell'Azienda, avente ad oggetto **"Avvio di procedure di stabilizzazione ex art. 20 comma 1 D.lgs. n. 75/2017 riservata al personale ex LSU per la copertura di posti appartenenti alla categoria B/Bs"**, nella

¹Cfr. in particolare pag 4 delle citate Delibere di approvazione delle graduatorie (docc da 3 a 6) nelle quali viene disposto di non computare alla ricorrente il "servizio svolto presso l'USL Partinico" in quanto "periodo di lavorativo non riconducibile a contrattualizzazione quale ex LSU nell'ambito delle misure per la fuoriuscita precariato".

parte in cui approva la clausola dell'avviso sopra censurata (doc. n.2);

- delle graduatorie di Operatore tecnico-Informatico (Delib. ASP Palermo n. 87 del 23/1/2020) e di Coadiutore Amministrativo (Delib. ASP Palermo n. 124 del 05/02/2020), di Operatore tecnico Magazziniere (Delib. ASP Palermo n. 184 del 19/02/2020) e di Operatore tecnico Autista (Delib. ASP n. 52 del 16/1/2020), nelle parti in cui alla ricorrente non viene conteggiata l'anzianità di servizio prestato a titolo di LSU (doc. n. 3, 4, 5 e 6);

per il riconoscimento del diritto della ricorrente

- ad avere conteggiato, ai fini della procedura de qua e, in particolare, ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio, gli anni di servizio prestato a titolo di LSU;

- ad essere inserita nelle graduatorie finali sopra indicate con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità che tenga conto, dunque, della predetta anzianità di servizio come LSU;

per la conseguente condanna

dell'ASP Palermo a calcolare in favore della ricorrente, ai fini della procedura de qua, l'anzianità di servizio nei termini di cui sopra e a riformulare le graduatorie in oggetto, inserendo la ricorrente con il punteggio risultante dal ricalcolo dell'anzianità, con ogni conseguenza in termini di successiva stabilizzazione.

FATTO

1) La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze dell'ASP Palermo (già USL 55) dal 12/8/1986 al 11/11/1986 e dal 15/12/1986 al 07/01/1987 (giorni 114) in qualità di commessa supplente, giusta Delibera n. 171 de 11/8/1986 e Delibera n. 1284 del 15/12/1986 (doc da n. 7 a n. 8bis).

2) Inoltre, risulta in servizio presso l'ASP Palermo, senza soluzione di continuità, dal marzo 1996 (doc n. 9).

In particolare, la ricorrente (già lavoratrice ex art. 23 della L. 67/1988), in data 29/03/1996 veniva avviata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, ai sensi della L.r. n. 85/1995, presso l'A.S.P. Palermo per lo svolgimento di un progetto LSU (cfr. da doc. 10); progetto via via prorogato con diverse Delibere sino al dicembre 2004 (cfr. doc. n. 11, 12 con allegato elenco lavoratori tra cui figura il nominativo della ricorrente a pag 22, nonché da doc. n.13 a n. 24).

L'oggetto del progetto L.S.U. da svolgere nel Distretto di Partinico, ove era stata assegnata la ricorrente, avrebbe dovuto essere il seguente: "Potenziamento dei

servizi tecnici di supporto dell'attività medico legale scolastica e di base" (doc. n. 10 pag. 2 punto E).

Con le successive Delibere di approvazione e proroga dei progetti LSU, veniva ulteriormente specificato che "Gli operatori interessati al progetto continueranno a svolgere le mansioni loro attribuite nel precedente progetto in particolare supporteranno gli uffici i presidi ospedalieri e amministrativi aggiornando la raccolta e la sistemazione e la relativa archiviazione degli atti documentali" (doc. n. 17, Delib. 1535/1999, All. A).

Tuttavia, per come si dirà meglio in prosieguo e come verrà dimostrato in sede istruttoria, le mansioni assegnate alla ricorrente sono state, sin da subito, esorbitanti rispetto a quelle previste nel progetto LSU e riconducibili a quelle ordinariamente svolte dal personale di ruolo.

A) Invero, la ricorrente veniva assegnata all'U.O.T. di Prevenzione di Partinico (già Ufficio di Igiene) ove svolgeva le seguenti mansioni:

- istruttoria pratiche edilizie finalizzata al rilascio del parere igienico sanitario;
- Istruttoria pratiche rilascio di autorizzazioni sanitarie per attività commerciali o artigianali (doc. n. 25);
- attività amministrative anche complesse, operazioni di natura contabile, stesura di testi di autonoma elaborazione, gestione del protocollo e dei flussi documentali;
- controllo, raccolta, contabilizzazione, elaborazione, registrazione e trasmissione dati statistici riguardanti le attività proprie dell'U.O. di appartenenza.

Le medesime mansioni venivano svolte dal personale di ruolo in servizio presso l'U.O. (come verrà dimostrato in sede testimoniale).

Pertanto, appare evidente che le mansioni sin da subito assegnate alla ricorrente si discostavano sensibilmente dal progetto originario di LSU, sopra descritto, che avrebbe dovuto essere provvisorio² ed avere ad oggetto esclusivamente l'acquisizione di esperienza lavorativa mediante mera attività di supporto agli uffici e limitata ad "attività di raccolta sistemazione e archiviazione degli atti documentali" (doc. 10 e 17).

² Il progetto in cui è stata iscritta la ricorrente era ex art. 1 comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 468/1997, ovvero "lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi" (cfr. Delibere approvazione progetti).